



**Comune  
di Bologna**

DC/PRO/2020/147

Pg.n. 528563/2020

Repertorio n. DC/2020/132

Data seduta: 14/12/2020

Data inizio vigore: 01/02/2021

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti deliberazioni:

DC/PRO/2021/132 PG.n. 579531/2021 Repertorio n. DC/2021/118 Data Seduta 23/12/2021 Data inizio vigore: 1/01/2022 Testo totalmente consolidato

DC/PRO/2023/85 PG.n. 797595/2023 Repertorio n. DC/2023/65 Data Seduta 27/11/2023 Data inizio vigore: 1/04/2024 Testo totalmente consolidato

DC/PRO/2024/110 PG.n. 848364/2024 Repertorio n. DC/2024/88 Data Seduta 25/11/2024 Data inizio vigore: 1/02/2025 Testo totalmente consolidato



**Comune  
di Bologna**

**ALLEGATO B alla proposta di delibera DC/PRO/2024/110**

**APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO” APPROVATO CON DELIBERAZIONE PG N. 528563/2020: AGGIORNAMENTO DELLE FINALITA' DEL GETTITO DI IMPOSTA, DISCIPLINA DEL TAVOLO TECNICO, ADEGUAMENTI NORMATIVI.**

## Indice generale

Art.1.....	3
Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2.....	3
Presupposto, soggetto passivo d'imposta ed esenzioni.....	3
Art. 3.....	4
Responsabile del pagamento d'imposta.....	4
Art. 4.....	4
Misura dell'imposta.....	4
Art. 5.....	5
Obblighi del responsabile del pagamento d' imposta.....	5
Art. 6.....	6
Attività di accertamento e controllo.....	6
Art.7.....	7
Sanzioni.....	7
Art.8.....	8
Gettito dell'imposta.....	8
Art.9.....	8
Obbligo di informazione.....	8
Art.10.....	9
Tavolo tecnico.....	9
Art. 11.....	9
Disposizioni finali e transitorie.....	9

## **Art.1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e nell'esercizio del potere di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Bologna in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

## **Art. 2**

### **Presupposto, soggetto passivo d'imposta ed esenzioni**

1. Presupposto dell'imposta è l' alloggiare nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere e nelle altre tipologie ricettive di cui alla L.R. Emilia-Romagna n. 16/2004, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Bologna.

2. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 1 senza essere residente nel Comune di Bologna. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Bologna o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale.

3. Sono esenti da imposta:

- a) i minori di 14 anni;
- b) gli studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Bologna alloggiati in studentati;
- c) limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero nell'ipotesi c.1), o in quello di terapia nell'ipotesi c.2), ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia- i soggiornanti che:

- c.1) assistano i degenti ricoverati per finalità sanitarie presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private anche non accreditate del territorio, anche in regime di day hospital (day surgery/day service), per un massimo di n.1 accompagnatore per paziente. Sono eccezionalmente esenti entrambi i genitori che assistano il figlio in regime di day hospital (day surgery/day service) o di ricovero ospedaliero se di età inferiore ad anni 14;

- c.2) effettuino essi stessi cure ospedaliere in regime di day hospital (day surgery/day service);

d) i portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore.

4. L'esenzione di cui al comma 3 lettere c.1) e c.2) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; l'esenzione di cui al comma 3 lettera d) è subordinata alla presentazione di idonea certificazione o, in assenza, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

### **Art. 3**

#### **Responsabile del pagamento d'imposta**

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive di cui alla L.R. Emilia-Romagna n.16/2004 ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

### **Art. 4**

#### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è applicata - in base al comma 1 dell'art.4 del D.Lgs.23/2011- secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo nel limite massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

2. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti 4 fasce di prezzo riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) relativo al singolo pernottamento di 1 persona:

-1.fascia: da 1 a 30,99 €

-2.fascia: da 31 a 70,99 €

-3.fascia: da 71 a 120,99 €

-4.fascia: da 121 €

La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo è modificabile con apposito atto di Giunta, previa consultazione del tavolo tecnico di cui all'art.10 e nel rispetto della soglia massima a persona per ogni pernottamento prevista dal D.lgs. 23/2011 art. 4 comma 1, tenendo conto, limitatamente all'anno 2025, anche di quanto previsto dall'art. 1 comma 492 della Legge 213/2023.

3. L'imposta dovuta per soggiorni in campeggi e ostelli viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie di cui sopra, con l'applicazione di una tariffa fissa per pernottamento/persona deliberata con apposito atto di Giunta.

4. L'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici nelle ipotesi di locazione breve di cui all'art.4 comma 1 e 5 ter del D.L.50/17 e in quelle di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art.12 della L.R. Emilia-Romagna n.16/2004 viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie di cui al comma 2, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo dell'appartamento ( al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo a persona per notte di soggiorno previsto dal D.lgs. 23/2011 art. 4 comma 1, tenendo conto, limitatamente all'anno 2025, anche di quanto previsto dall'art. 1 comma 492 della Legge 213/2023. La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta.

5. comma abrogato.

6. In caso di camere non vendute direttamente dalla struttura ricettiva al proprio ospite, l'imposta va corrisposta sulla base del prezzo a cui la camera è stata venduta dalla struttura ricettiva al tour-operator o all'agenzia di viaggio. A tal fine il gestore della struttura ricettiva è tenuto a documentare, a richiesta del Comune, il suddetto prezzo.

7. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di 5 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive/unità immobiliari. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3 del presente regolamento la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi.

8. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti.

## **Art. 5**

### **Obblighi del responsabile del pagamento d' imposta**

1. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3 del presente regolamento è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte dei suoi ospiti e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

2. A tal fine il soggetto di cui al comma 1 è tenuto a:

a) richiedere - sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato - il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite e a rilasciare la relativa quietanza. A tal fine è fatto obbligo - ad eccezione che per alberghi e case ed appartamenti per vacanze (di cui all'art.11 L.R. Emilia-Romagna n.16/2004) - di

utilizzare l'apposito bollettario digitale messo a disposizione dal Comune e di rilasciarne ricevuta preferibilmente dematerializzata, mediante invio del relativo documento pdf con posta elettronica o, in mancanza, mediante stampa cartacea o annotazione sulla ricevuta del conto del soggiorno;

b) trasmettere al Comune, con le procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale, una comunicazione trimestrale per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La suddetta comunicazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre. Il responsabile del pagamento di imposta dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune. I trimestri oggetto di comunicazione sono i seguenti: 01 gennaio-31 marzo; 01 aprile-30 giugno; 01 luglio- 30 settembre; 01 ottobre- 31 dicembre;

c) riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b), l'imposta di soggiorno dovuta nel trimestre oggetto di comunicazione con le modalità che verranno definite dall'Amministrazione Comunale.

d) richiedere all'ospite che chieda di usufruire dell'esenzione di cui all'art.2 comma 3 lettera c) la necessaria certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera da trasmettere - unitamente alla comunicazione trimestrale di cui alla lettera b) - all'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie del Comune.

e) richiedere all'ospite che chieda di usufruire dell'esenzione di cui all'art.2 comma 3 lettera d) l'idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente, o, in assenza, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;

f) presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

3. In mancanza delle certificazioni di cui al comma 2 lettere d) ed e) l'esenzione non dovrà essere applicata e il responsabile del pagamento di imposta è comunque tenuto a riversare l'imposta di soggiorno al Comune, secondo quanto disposto dal comma 2 lettera c).

## **Art. 6**

### **Attività di accertamento e controllo**

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte del responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge n. 160/2019 .

3. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, inerente alle comunicazioni trimestrali (e relativi versamenti).

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può: - invitare i responsabili del pagamento dell'imposta a esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;

- inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;

- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

4. Nel caso di omessa o infedele comunicazione trimestrale di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 5 comma 2 lett. f), nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.

## **Art.7**

### **Sanzioni**

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica, in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2 lett. f) del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al centocinquanta per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica, in caso di infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2 lett. f) del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge n. 296/2006. 5. Il responsabile del pagamento dell'imposta che non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 5 comma 2 lettere a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della legge 689/81.

## **Art.8**

### **Gettito dell'imposta**

Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art.4 comma 1 del D.Lgs.23/2011, è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macro-obiettivi:

- promozione nazionale e internazionale della destinazione "Bologna";
- rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
- riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali;
- finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2.Con riferimento alle finalità di cui al comma 1, saranno finanziati i principali obiettivi inseriti nel Documento Unico di programmazione (DUP) riferibili ai seguenti ambiti:

- Supporto allo sviluppo di una strategia per un Turismo di qualità, sostenibile e armonico con le esigenze dei cittadini e della città ;
- Valorizzazione dei luoghi della cultura e del sistema museale;
- Organizzazione eventi e attività di rilievo nazionale e internazionale o comunque in grado di valorizzare e rendere la città più accogliente e attrattiva.

3.Le specifiche azioni e i monitoraggi di impieghi e di risultati in riferimento ai tre ambiti di cui sopra, saranno materia di analisi e valutazione da parte del tavolo tecnico di cui al successivo art. 10.

## **Art.9**

### **Obbligo di informazione**

1. Il Comune predispone il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo rende disponibile alle strutture ricettive e alle unità immobiliari del territorio.

2. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3 del presente regolamento provvedono a rendere accessibile e disponibile ai soggiornanti il materiale informativo di cui al comma 1 (con allestimento di appositi spazi fisici e/o pubblicazione della suddetta documentazione sul proprio sito web) e si impegnano a promuoverne la divulgazione.

## **Art.10**

### **Tavolo tecnico**

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero.

2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente o dal Presidente del Territorio Turistico e si riunirà almeno due volte all'anno per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento all'analisi dei versamenti trimestrali, all'utilizzo di dette risorse, all'efficacia delle attività poste in essere e ai temi di cui all'art. 8 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta. Inoltre tale tavolo formula proposte per definire specifiche azioni per contrastare l'evasione dell'imposta.

## **Art. 11**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Per gli adempimenti nonché per tutta l'attività di controllo e di accertamento riferiti al periodo precedente l'entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020, si applica il previgente regolamento dell'imposta di soggiorno PG n. 1675/2012.

2. Per i pernottamenti realizzatisi fino al 18 maggio 2020 restano operative le disposizioni del previgente regolamento.

3. Con riferimento all'anno di imposta 2020, la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) del previgente regolamento è il 15 gennaio 2021.

4. Il termine del riversamento dell'imposta riscossa nel primo, secondo e terzo trimestre 2020, di cui all'art. 5 comma 2 lett. c) del previgente regolamento, è differito al 30 novembre 2020, così come deliberato dal Consiglio Comunale con proprio atto P.G. 139416/2020 avente ad oggetto "Differimento dei termini di riversamento dell'imposta di soggiorno a seguito emergenza sanitaria collegata alla diffusione del COVID-19".

5. Il termine del riversamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel quarto trimestre dell'anno 2020 (ottobre-novembre-dicembre) è il 15 gennaio 2021. 6. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.

**Art. 12 Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del decreto-legge n. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.